

Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214

Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti<sup>1 2</sup>.

(Pubblicato nella G.U. 1° agosto 1934, n. 179)

È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, composto di novantanove articoli, visto, d'ordine nostro, dal Capo del Governo primo Ministro segretario di Stato.

## TITOLO I

### Composizione della Corte dei conti

1. (artt. 1 e 2, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - La Corte dei conti del Regno d'Italia ha sede in Roma.

È divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali<sup>3</sup>, ed è composta di:

1 presidente;

3 presidenti di sezione;

22 consiglieri;

1 procuratore generale;

3 vice procuratori generali;

23 primi referendari;

30 referendari<sup>4</sup>.

Il presidente della Corte presiede le sezioni riunite, la sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre sezioni.

Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il Pubblico Ministero<sup>5</sup>.

Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.

---

<sup>1</sup> Emanato in virtù degli artt. 32 e 35, L. 3 aprile 1933, n. 255, che recava modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti. I limiti originari di somma comunque indicati nel presente decreto, già aumentati prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422 (questo aumento ha assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, che ha altresì fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 359

<sup>2</sup> Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98;

Ministero di grazia e giustizia: Circ. 21 aprile 1998, n. 149829-2-11-D;

Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 9 gennaio 1997, n. 7;

Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n. 387; Circ. 19 aprile 1996, n. 156; Circ. 25 maggio 1998, n. 244; Circ. 7 ottobre 1996, n. 638.

<sup>3</sup> Attualmente le sezioni della Corte dei conti sono tredici: una per il controllo sugli atti delle Amministrazioni dello Stato (art. 1 testo unico); una per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 9, L. 21 marzo 1958, n. 259); due giurisdizionali per le materie di contabilità pubblica (artt. 1 e 3 testo unico; 3, L. 20 dicembre 1961, n. 1345); una giurisdizionale per le pensioni civili ed una giurisdizionale per le pensioni militari (artt. 1 e 3 testo unico; 2, R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856); cinque giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra (artt. 85 testo unico; 1, R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856; 116, L. 10 agosto 1950, n. 648; 1, L. 20 dicembre 1961, n. 1345); una di controllo e una giurisdizionale per la Regione siciliana, con sede a Palermo (art. 1, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655).

<sup>4</sup> Vedi, ora, le tabelle B e C, allegate alla L. 20 dicembre 1961, n. 1345, riportata al n. A/XIV, contenenti il ruolo organico dei magistrati della Corte e la specificazione dei posti temporaneamente aggiunti a detto ruolo

<sup>5</sup> Il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti è rappresentato anche dai primi referendari e dai referendari cui vengano conferite le funzioni di sostituto procuratore generale, ai sensi dell'art. 11, L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

2. (art. 1, secondo comma, regio decreto 5 febbraio 1930, n. 21; art. 2, primo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - Il presidente della Corte riferisce al capo del Governo<sup>6</sup>, primo ministro segretario di Stato, sull'andamento dei lavori della Corte stessa<sup>7</sup>.

3. (art. 7, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 14, primo e terzo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - La Corte a sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa<sup>8</sup>.

La sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'art. 24.

Delle due sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti<sup>9</sup>.

4. (art. 8, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 8, terzo comma, art. 14, secondo comma e art. 20, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a sezioni separate, sia a sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti.

Il numero dei votanti non può essere minore di sette per la sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle sezioni giurisdizionali e di undici per le sezioni riunite<sup>10</sup>.

Il presidente della Corte con sua ordinanza può disporre che le sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con l'intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.

5. (art. 9, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente articolo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente l'incarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo.

Il numero dei primi referendari e dei referendari non può essere maggiore di due nelle singole sezioni né di quattro nelle sezioni riunite.

6. (art. 6, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - La tabella A annessa al presente testo unico stabilisce il ruolo organico del personale della Corte dei conti<sup>11</sup>.

7. (art. 15, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; art. 3, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto reale su proposta del capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> Ora, Presidente del Consiglio dei Ministri

<sup>7</sup> Vedi, ora, l'art. 100, secondo comma, Cost

<sup>8</sup> Vedi, ora, l'art. 12, L. 6 agosto 1984, n. 425

<sup>9</sup> Attualmente le sezioni della Corte dei conti sono tredici: una per il controllo sugli atti delle Amministrazioni dello Stato (art. 1 testo unico); una per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 9, L. 21 marzo 1958, n. 259); due giurisdizionali per le materie di contabilità pubblica (artt. 1 e 3 testo unico; 3, L. 20 dicembre 1961, n. 1345); una giurisdizionale per le pensioni civili ed una giurisdizionale per le pensioni militari (artt. 1 e 3 testo unico; 2, R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856); cinque giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra (artt. 85 testo unico; 1, R.D.L. 28 giugno 1941, n. 856; 116, L. 10 agosto 1950, n. 648; 1, L. 20 dicembre 1961, n. 1345); una di controllo e una giurisdizionale per la Regione siciliana, con sede a Palermo (art. 1, D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655)

<sup>10</sup> Per la determinazione del numero dei votanti in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e nelle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, vedi ora, l'art. 2, L. 21 marzo 1953, n. 161, l'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543

<sup>11</sup> Per i ruoli organici della magistratura e del personale impiegatizio vedi, ora, le tabelle B, D, E, F e G allegate alla L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

<sup>12</sup> Per le promozioni dei magistrati della Corte vedi, ora, l'art. 13, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore<sup>13</sup>. Il grado di consigliere è conferito, per la metà dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.

Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato questi devono essere già di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado<sup>14</sup>.

L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.

Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di presidenza.

Previa determinazione del Consiglio dei ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due<sup>15</sup>, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 1791<sup>16</sup>.

8. (art. 4, legge 14 agosto 1862, n. 800). - I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati né collocati d'ufficio a riposo, né allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

La commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.

Il parere della commissione può essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo<sup>17</sup>.

9. (art. 205, regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.) - Il limite di età per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti è fissato al compimento degli anni settanta<sup>18</sup>.

10. (art. 3, 3° comma, regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - Le nomine, promozioni e rémozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto reale a relazione del capo del governo, primo ministro segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento<sup>19</sup>.

Con le stesse modalità, ma con decreto del capo del Governo<sup>20</sup>, primo ministro segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine<sup>21</sup>.

---

<sup>13</sup> Per il Procuratore Generale vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589

<sup>14</sup> Comma inserito per effetto del D.Lgs.Lgt. 14 luglio 1945, n. 430. I gradi 4° e 5° del personale statale, previsti dal R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, corrispondono, ora, rispettivamente, alle qualifiche di direttore generale e di ispettore generale, per effetto dell'art. 73, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, che è stato trasfuso nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi, ora, il D.P.R. 8 luglio 1977, n. 385

<sup>15</sup> Vedi, ora, l'art. 8, L. 21 marzo 1953, n. 161

<sup>16</sup> Relativo all'aumento del numero complessivo dei presidenti e dei Consiglieri di Stato. L'articolo richiamato dispone la non applicabilità della norma contenuta nell'art. 3, primo comma, R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100 (scelta del personale addetto ai gabinetti dei Ministri e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato fra i funzionari delle rispettive amministrazioni) alla nomina dei Capi di gabinetto quando sia conferita ai Consiglieri di Stato

<sup>17</sup> La disposizione è stata estesa al procuratore generale e ai vice procuratori generali dall'ultimo comma dell'art. 4, D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589

<sup>18</sup> Tale limite di età è stato esteso ai vice procuratori generali per effetto dell'ultimo comma dell'art. 4, D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 589, e ai magistrati con qualifiche inferiori a quella di consigliere per effetto dell'art. 25, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

<sup>19</sup> Per le nomine e le promozioni nella Magistratura della Corte, vedi, ora, gli artt. 12 e 13, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

<sup>20</sup> Ora Presidente del Consiglio dei Ministri. Vedi nota 6 all'art. 2

Salvo il disposto dell'art. 3, terzo comma, del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100<sup>22</sup>, e quello del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60<sup>23</sup>, è vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.

11. (art. 42, regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; art. 17, regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48; articolo unico, legge 24 marzo 1930, n. 454; art. 5, primo e secondo comma, legge 3 aprile 1933, n. 255; art. 8 e 10, regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706). - Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purché in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonché i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.

In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di età, salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922<sup>24</sup>.

Non si applicano al personale della corte le disposizioni del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482<sup>25</sup>.

12. (art. 5, terzo comma legge 3 aprile 1933, n. 255.) - Il personale di revisione coadiuva quello di concetto<sup>26</sup> in tutte le mansioni di carattere contabile ed è assunto per pubblico concorso.

## TITOLO II

### Attribuzioni della Corte dei conti

#### Capo I - Attribuzioni in generale

13. (art. 10 sostituito dall'art. 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441 e articoli 13 e 34, legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, legge 11 luglio 1897, n. 256 modificato dall'art. 7, regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788, art. 90, comma ottavo, regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401; articoli 63, 81 e seguenti regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; articoli 11, 18 e 19 legge 3 aprile 1933, n. 255.) - La Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti:

fa il riscontro dei decreti reali;

fa il riscontro delle spese dello Stato;

vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;

---

<sup>21</sup> Per le nomine, promozioni e rimozioni del personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario, vedi, ora, l'art. 22, L. 20 dicembre 1961, n. 1345. Per le nomine, promozioni e rimozioni del personale di dattilografia, vedi l'art. 9, L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

<sup>22</sup> Recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato

<sup>23</sup> Recava modificazioni al R.D.L. 10 luglio 1924, numero 1100. È stato integralmente sostituito dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 335, riguardante la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato ed il trattamento economico del relativo personale

<sup>24</sup> I diritti e le preferenze per meriti fascisti ai fini della nomina ad impieghi, della progressione della carriera, del trattamento economico in servizio e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello Stato, sono stati soppressi in virtù dell'art. 1, D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 301, relativo alla revisione delle carriere dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

<sup>25</sup> L'articolo deve ritenersi abrogato dall'art. 12, L. 20 dicembre 1961, n. 1345

<sup>26</sup> Ora deve intendersi Magistratura in virtù dell'articolo 10, L. 21 marzo 1953, n. 161 che ha unificato la carriera di concetto con quella di magistratura, e dell'art. 10 L. 20 dicembre 1961, n. 1345.

fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perché sia assicurata la regolarità della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia;  
parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;  
giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;  
giudica sulle responsabilità per danni arrecati all'erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni;  
giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilità, giusta le disposizioni delle leggi speciali;  
giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti dei Comuni, delle Province, delle istituzioni di pubblica beneficenza;  
giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione;  
giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70<sup>27</sup>;  
giudica su tutti i reclami dei suoi impiegati <sup>28</sup>;  
fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.

14. (art. 12, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferite dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali.

15. (art. 17, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte prende nota e dà avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nell'esercizio delle sue attribuzioni.

16. (art. 16, legge 14 agosto 1862, n. 800). - La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

## Capo II - Attribuzioni di controllo

17. (art. 13, legge 14 agosto 1862, n. 800; articolo 11, legge 3 aprile 1933, n. 255.) - I decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perché, esercitato il controllo di legittimità, vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione. Potrà il regolamento stabilire quali decreti reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione<sup>29</sup>.

18. (art. 19, legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2441 e art. 12, secondo e terzo comma, regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.) - Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 20.000.000 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un importo superiore a L. 10.000.000 quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal

---

<sup>27</sup> T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari

<sup>28</sup> Alinea abrogato dall'art. 12, L. 6 agosto 1984, n. 425

<sup>29</sup> Tale regolamento è stato emanato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1332

servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato<sup>30</sup>.

Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennità di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimità, accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.

Sono anche sottoposti al riscontro di legittimità i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.

L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, è insindacabile in sede di riscontro di legittimità.

---

<sup>30</sup> I limiti di somma, già aumentati mediante elevazione degli originari importi prima di 60 volte dalla L. 10 dicembre 1953, n. 936, poi di 240 volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato (questo aumento ha assorbito il precedente), sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, riportato alla stessa